

Statuto della Federazione della Sinistra

Principi ispiratori della Federazione della Sinistra

La Federazione della Sinistra (FdS) è un soggetto politico autonomo, libero, plurale e democratico. La Federazione della Sinistra nasce per unire donne e uomini che vogliono contribuire alla trasformazione della società, al superamento del dominio capitalistico e di classe e di ogni forma di patriarcato, ad un processo di liberazione di tutte e tutti, nella piena attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, contro ogni forma di oppressione.

La Federazione della Sinistra lotta per la liberazione del lavoro dallo sfruttamento, per i diritti del lavoro e al lavoro; per l'autodeterminazione delle donne e contro ogni forma di violenza maschile, per i diritti civili e la libera espressione del proprio orientamento sessuale; ripudia e combatte ogni forma di razzismo, discriminazione e violenza in base all'appartenenza etnica, al sesso, all'identità e all'orientamento sessuale, alla condizione sociale, alla religione. La Federazione della Sinistra si batte per la libertà dei popoli, per la pace e contro la guerra; per la difesa e la demercificazione dei beni comuni e per la salvaguardia dell'ambiente e della natura. La Federazione della Sinistra si batte per il pieno riconoscimento dei diritti sociali, civili e politici dei cittadini e delle cittadine migranti e per l'abolizione di tutte le norme di legge nazionali e di tutti i provvedimenti amministrativi locali discriminatori, xenofobi e razzisti.

La Federazione della Sinistra è antifascista e si batte per la difesa e la piena attuazione della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza.

La Federazione della Sinistra considera la cultura, il sapere, la libera ricerca e la libera espressione delle idee, l'informazione libera e indipendente diritti inalienabili dell'individuo e fondamentali per il progresso dell'umanità.

Contro la precarietà del lavoro e della vita di intere generazioni, la Federazione della Sinistra si batte per il diritto al lavoro, al reddito, al futuro.

La Federazione della Sinistra ritiene irrinunciabile l'attuazione del diritto costituzionale alla salute, all'assistenza e alla cura.

La Federazione della Sinistra opera per una società laica e libera da ogni forma di oscurantismo e integralismo religioso.

La Federazione della Sinistra si batte per un rinnovamento profondo della politica e dei partiti, facendo propria la centralità della questione morale come fattore determinante per il pieno dispiegarsi di una democrazia fondata sulla partecipazione.

La Federazione della Sinistra nasce per promuovere l'unione e la connessione delle lotte di quante e quanti vogliano concorrere a un movimento reale che trasformi lo stato di cose presente, richiamandosi ai punti più alti della storia del movimento operaio, italiano e internazionale, comunista, socialista ed ai grandi movimenti di massa dell'antifascismo, del sindacalismo di classe, femministi e dei diritti civili, ambientalisti, antirazzisti, pacifisti, internazionalisti e impegnati per la costruzione di un altro mondo possibile.

Parte I: La vita democratica della Federazione della Sinistra

Art. 1) La Federazione della Sinistra

- a) Il Partito della Rifondazione Comunista, il Partito dei Comunisti Italiani, Socialismo 2000, Lavoro e Solidarietà danno vita ad un nuovo soggetto politico denominato Federazione della Sinistra (FdS).
- b) La Federazione della Sinistra nasce per unire soggetti politici, sociali e culturali diversi, singole e singoli, contrastando la tendenza alla divisione che ha caratterizzato la storia, anche recente, della sinistra italiana, ed è volta a promuovere la democratica, piena e paritaria partecipazione di tutte e tutti le/gli aderenti in una nuova forma della politica, in cui convivano unitariamente, nel rispetto e nel riconoscimento reciproco, diverse identità e diverse forme dell'organizzazione. Essa si prefigge di costruire una nuova rappresentanza politica, ideale e culturale del lavoro.
- c) La costruzione della Federazione della Sinistra si caratterizza come un processo costantemente aperto. La Federazione della Sinistra opera, quindi, per la piena e paritaria adesione e partecipazione di nuovi soggetti, collettivi e singoli.
- d) La Federazione della Sinistra promuove, con il metodo del consenso, le iniziative politiche, culturali e di lotta in conformità con i propri principi ispiratori.
- e) La Federazione della Sinistra decide democraticamente le proprie modalità di partecipazione alle competizioni elettorali ad ogni livello, il proprio programma, le alleanze e le eventuali partecipazioni agli esecutivi. La FdS si presenta ad ogni competizione elettorale con il proprio simbolo e le proprie liste, o, laddove venga deciso dagli organismi della FdS competenti, partecipando a liste unitarie. Tutti i soggetti federati, promotori ed aderenti, si impegnano pertanto a non partecipare con propri simboli alle elezioni ad ogni livello.

Art. 2) Adesione alla Federazione della Sinistra

- a) Hanno diritto ad aderire alla FdS tutte le donne e tutti gli uomini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che ne condividano i principi ispiratori e ne accettino il programma politico e lo statuto.
- b) Possono aderire alla FdS altresì soggetti organizzati, partiti, collettivi, comitati, movimenti, associazioni che ne condividano i principi ispiratori e ne accettino il programma politico e lo Statuto.
- c) Sono da considerarsi iscritte/i alla FdS tutte/i le/gli iscritte/i ai soggetti costituenti.
- d) Al fine di poter rendere omogenea e trasparente la modalità di iscrizione alla FdS, alle tessere di iscrizione ai soggetti costituenti, sarà allegata la tessera della FdS a partire dall'approvazione del presente Statuto.
- e) La singola iscrizione può pervenire presso l'istanza territoriale o di lavoro di base più vicina; può altresì avvenire online, tramite il sito www.federazionedellasinistra.com. Il Consiglio politico nazionale regolerà forme e modalità di partecipazione delle iscritte e degli iscritti on-line alla vita della FdS.

f) Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto alla stessa o allo stesso richiedente. Esso può essere impugnato dalla o dal richiedente presso l'organismo di garanzia competente.

g) L'adesione alla FdS non è compatibile con l'iscrizione ad altra associazione partitica non aderente alla FdS. È incompatibile altresì con la partecipazione ad associazioni i cui principi ispiratori contraddicano quelli della FdS e ad associazioni segrete di qualsiasi tipo.

h) Per gli iscritti/e residenti all'estero che sul proprio territorio di residenza siano attivamente impegnati in partiti esteri affini, non si applicano le norme di cui al comma precedente, relativamente al punto sull'incompatibilità di iscrizione alla FdS e ad altra associazione partitica.

h) L'adesione collettiva alla FdS può essere respinta, con motivazione scritta, solo qualora l'organismo dirigente della FdS al livello competente esprima parere contrario con maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei votanti per manifesta contraddittorietà con i principi ispiratori.

Art. 3) Organizzazione della Federazione della Sinistra

a) La Federazione della Sinistra è organizzata in:

- Case della sinistra e circoli delle lavoratrici e dei lavoratori
- Federazioni Provinciali
- Federazioni Regionali
- Federazione Nazionale

b) Le istanze di base della FdS sono le "casa della sinistra" e i circoli delle lavoratrici e dei lavoratori.

c) La casa della sinistra, che è formata dalle organizzazioni territoriali dei soggetti promotori e da tutte le iscritte e gli iscritti alla FdS, è uno spazio politico aperto, in cui si promuove democraticamente la partecipazione ai processi decisionali, la socializzazione delle informazioni, la costruzione della iniziativa politica e culturale. Le "case della sinistra" possono essere costituite a livello territoriale comunale o intercomunale e, nelle realtà metropolitane, a livello municipale.

d) I Circoli delle lavoratrici e dei lavoratori si costituiscono su base aziendale o interaziendale.

Art. 4) Principi e criteri generali di regolamentazione della vita della Federazione della Sinistra

a) La FdS ritiene proprio elemento costitutivo la piena realizzazione della democrazia di genere nella sua vita politica, nei propri organismi dirigenti e promuove la parità tra uomini e donne nella propria rappresentanza elettorale. Ad ogni livello, dunque, gli organismi dirigenti e le liste elettorali saranno composti di donne e uomini in maniera

tendenzialmente paritaria; inderogabilmente nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore al 60%;

b) va data altresì adeguata presenza negli organismi dirigenti e nelle liste elettorali alle lavoratrici e ai lavoratori attivi nei posti di lavoro.

c) La costruzione della decisione politica della FdS deve prevedere la condivisione delle informazioni. La costruzione della decisione si esprime in forma libera, trasparente, democratica e partecipata da tutte/i le/gli aventi diritto secondo il principio “una testa un voto”.

d) Ogni decisione su ogni atto della FdS, a qualunque livello organizzativo, richiede una maggioranza qualificata dei 3/4 delle votanti e dei votanti, salvo ove diversamente disposto.

Qualora sia verificata l'impossibilità dell'organismo a deliberare su una determinata materia, la stessa può essere sottoposta a referendum tra tutte le iscritte e tutti gli iscritti, secondo le procedure di cui al punto h del presente articolo. L'esito di tale referendum è vincolante per la FdS.

e) Si considerano organizzazioni federate i soggetti che hanno dato vita alla FdS, nonché tutti gli altri che hanno richiesto e ottenuto l'adesione alla FdS.

f) Tutti i soggetti federati fanno parte degli organismi dirigenti. Gli organismi dirigenti sono eletti secondo il principio “una testa un voto”, di norma con voto segreto. Di norma, i soggetti federati esprimono paritariamente e direttamente il 25% nella formazione dei consigli politici a ciascun livello. I/Le rappresentanti dei soggetti federati sono componenti di diritto degli organismi dirigenti di livello omologo. Di norma, nei consigli politici, nessuna organizzazione federata può esprimere la maggioranza assoluta delle/dei componenti.

g) Nella formazione degli organismi dirigenti deve essere garantita una rappresentanza proporzionata alle/agli iscritte/i alla FdS non facenti parte delle organizzazioni federate.

h) Al fine di promuovere la massima partecipazione, la FdS prevede la possibilità di indire referendum tra le iscritte/i nella costruzione delle decisioni di indirizzo politico e programmatico, secondo modalità disciplinate dal Consiglio Politico Nazionale della FdS.

i) Per l'elezione degli organismi dirigenti e per le decisioni in materia elettorale è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei votanti in presenza del numero legale. L'approvazione delle liste elettorali riguardanti Regioni, Province, Comuni capoluoghi di provincia spetta ai relativi consigli politici secondo le modalità sopra indicate, salvo ricorso al coordinamento politico nazionale presentato da uno dei soggetti federati della FdS.

Parte II : Organizzazione della Federazione della Sinistra

Art. 5) Le istanze di base della FdS

a) La Casa della sinistra è istanza di base della FdS. L'assemblea delle iscritte e degli iscritti alla casa della sinistra elegge, in sede congressuale, un Consiglio politico. Nelle

case della sinistra con meno di 50 iscritte/i, l'assemblea delle iscritte e degli iscritti assume le funzioni di Consiglio politico.

b) I Circoli delle lavoratrici e dei lavoratori, aziendali o interaziendali, sono istanza di base della FdS. L'assemblea delle iscritte e degli iscritti al Circolo delle lavoratrici e dei lavoratori elegge, in sede congressuale, un Consiglio politico. Nei circoli delle lavoratrici e dei lavoratori con meno di 15 iscritte/i, l'assemblea delle iscritte e degli iscritti assume le funzioni di Consiglio politico.

c) Possono essere costituite istanze di base della FdS anche su iniziativa di aderenti direttamente alla FdS. È compito degli organismi provinciali della FdS sostenere tale decisione di cittadine/i, aiutando la costituzione della nuova istanza di base ed il suo positivo inserimento nell'ambito delle altre organizzazioni territoriali. Se il consiglio politico provinciale ritiene che non sia possibile consentire la nascita della una nuova istanza di base, deve sottoporre il suo orientamento in forma scritta al consiglio politico regionale, che assume una determinazione sempre in forma scritta. Tale determinazione può essere impugnata presso il consiglio politico nazionale che decide in maniera definitiva.

d) Per affrontare singoli temi (di natura culturale, ambientale e sociale) è possibile costituire come istanza di base circoli tematici, previa approvazione del consiglio politico provinciale. Tali circoli sono strutturalmente aperti a contributi esterni e hanno il compito, sui singoli temi di pertinenza, di promuovere il confronto e l'elaborazione e proporre iniziative politiche al consiglio politico provinciale della FdS. Gli orientamenti maturati nei suddetti circoli, per diventare orientamento politico della FdS, devono essere proposti e discussi dal consiglio politico provinciale, che decide in merito. Dalla proposta alla convocazione del consiglio politico che la discute e decide non possono trascorrere più di trenta giorni. Il coordinamento politico provinciale può definire forme di collaborazione tra circoli tematici che affrontano analoghe o interconnesse problematiche; la stessa decisione può essere presa dal coordinamento regionale e da quello nazionale, ovviamente nel proprio ambito territoriale.

e) Per costituire una Casa della sinistra sono necessari almeno 20 iscritti/e; per costituire un circolo delle lavoratrici e dei lavoratori o tematico sono necessari almeno 10 iscritti/e.

f) Il Consiglio politico ha la funzione di elaborare le linee programmatiche e definire le modalità di partecipazione alle competizioni elettorali del livello territoriale di competenza; promuovere e coordinare l'iniziativa politica della Casa della sinistra o del Circolo delle lavoratrici e dei lavoratori, con il metodo del consenso e nel rispetto del pluralismo organizzativo ed ideale dei soggetti federati.

g) Il Consiglio politico elegge una/un Presidente col compito di convocare l'organismo medesimo, di organizzare la discussione e garantire il corretto e democratico svolgimento dei lavori dell'organismo.

h) Il Consiglio politico elegge un Coordinamento politico con funzioni esecutive di attuazione delle linee programmatiche della FdS. Il Coordinamento politico può proporre al Consiglio politico la costituzione di gruppi di lavoro tematici indicandone le/i coordinatrici/coordinatori.

i) Il Consiglio politico elegge un/una portavoce. Può eleggere due portavoce assumendo il principio della rappresentanza duale dei generi. I/le Portavoce esprimono la linea politica della FdS così come indicata dal Consiglio politico; intervengono sui fatti rilevanti dell'attualità politica; rappresentano all'esterno la Casa della sinistra; convocano e presiedono il Coordinamento politico.

j) Le istanze di base della FdS possono sperimentare ulteriori forme di aggregazione che favoriscano l'apertura e l'allargamento della FdS.

Art. 6) La Federazione provinciale della FdS

a) L'insieme delle istanze di base di un territorio provinciale costituisce la Federazione Provinciale della FdS.

b) Il Consiglio politico provinciale della FdS è eletto, in sede congressuale, dalle iscritte e dagli iscritti.

c) Il Consiglio politico provinciale ha la funzione, sul livello territoriale di competenza, di elaborare le linee programmatiche e definire le modalità di partecipazione alle competizioni elettorali; promuovere e coordinare l'iniziativa politica, con il metodo del consenso e nel rispetto del pluralismo organizzativo ed ideale dei soggetti federati.

d) Il Consiglio politico elegge una/un Presidente col compito di convocare l'organismo medesimo, di organizzare la discussione e garantire il corretto e democratico svolgimento dei lavori dell'organismo.

e) Il Consiglio politico provinciale elegge un Coordinamento politico con funzioni esecutive di attuazione delle linee programmatiche della FdS. Il Coordinamento politico può proporre al Consiglio politico la costituzione di gruppi di lavoro tematici indicandone le/i coordinatrici/coordinatori.

f) Il Consiglio politico provinciale elegge un/una portavoce. Può eleggere due portavoce assumendo il principio della rappresentanza duale dei generi. I/le Portavoce esprimono la linea politica della FdS così come indicata dal Consiglio politico; intervengono sui fatti rilevanti dell'attualità politica; rappresentano all'esterno la Federazione provinciale; convocano e presiedono il Coordinamento politico.

g) Le Federazioni provinciali della FdS possono sperimentare ulteriori forme di aggregazione che favoriscano l'apertura e l'allargamento della FdS. Le Federazioni provinciali hanno il compito, tra gli altri, di promuovere il radicamento della Federazione della sinistra nei propri territori favorendo la nascita del maggior numero possibile di istanze di base(case della sinistra e circoli).

Art. 7) La Federazione Regionale della FdS

a) L'insieme delle federazioni provinciali della FdS di una stessa regione costituiscono la Federazione Regionale della FdS.

b) Il Consiglio politico regionale della FdS è eletto in sede congressuale.

c) Il Consiglio politico regionale ha la funzione, sul livello territoriale di competenza, di elaborare le linee programmatiche e definire le modalità di partecipazione alle competizioni elettorali; promuovere e coordinare l'iniziativa politica, con il metodo del consenso e nel rispetto del pluralismo organizzativo ed ideale dei soggetti federati.

d) Il Consiglio politico regionale elegge una/un Presidente col compito di convocare l'organismo medesimo, di organizzare la discussione e garantire il corretto e democratico svolgimento dei lavori dell'organismo.

e) Il Consiglio politico regionale elegge un Coordinamento politico con funzioni esecutive di attuazione delle linee programmatiche della FdS. Il Coordinamento politico può proporre al Consiglio politico la costituzione di gruppi di lavoro tematici indicandone le/i coordinatrici/coordinatori.

f) Il Consiglio politico regionale elegge un/una Portavoce regionale. Può eleggere due portavoce assumendo il principio della rappresentanza duale dei generi. I/le Portavoce esprimono la linea politica della FdS così come indicata dal Consiglio politico; intervengono sui fatti rilevanti dell'attualità politica; rappresentano all'esterno la Federazione Regionale; convocano e presiedono il Coordinamento politico.

g) Le Federazioni Regionali della FdS possono sperimentare ulteriori forme di aggregazione che favoriscano l'apertura e l'allargamento della FdS.

Art. 8) La Federazione Nazionale della FdS

a) L'insieme delle organizzazioni territoriali, provinciali e regionali costituisce la Federazione Nazionale. La Federazione Nazionale è retta da un Consiglio politico nazionale, un Coordinamento politico nazionale, da uno/una/due Portavoce.

b) La Federazione Nazionale della FdS può sperimentare ulteriori forme di aggregazione che favoriscano l'apertura e l'allargamento della FdS.

Art. 9) Il Consiglio politico nazionale della FdS

a) Il Consiglio politico nazionale della FdS è eletto in sede congressuale nazionale.

b) Il Consiglio politico nazionale ha la funzione di elaborare le linee politico-programmatiche e definire le modalità di partecipazione alle competizioni elettorali; promuovere e coordinare l'iniziativa politica della FdS, con il metodo del consenso e nel rispetto del pluralismo organizzativo ed ideale dei soggetti federati.

c) Il Consiglio politico nazionale elegge una/un Presidente nazionale col compito di convocare l'organismo medesimo, di organizzare la discussione e garantire il corretto e democratico svolgimento dei lavori dell'organismo. Il Consiglio politico nazionale elegge un Coordinamento nazionale con funzioni esecutive e di attuazione delle linee programmatiche della FdS. Il Coordinamento nazionale può proporre al Consiglio politico, a partire dal coinvolgimento dei suoi componenti, la costituzione di gruppi di lavoro tematici indicandone le/i coordinatrici/coordinatori.

Art. 10) Portavoce nazionale della FdS

Il Consiglio politico nazionale elegge un/una Portavoce nazionale. Può eleggere due portavoce assumendo il principio della rappresentanza duale dei generi.

l/la Portavoce esprime/ esprimono la linea politica della FdS così come indicata dal Consiglio Politico; interviene / intervengono sui fatti rilevanti dell'attualità politica; rappresenta/ rappresentano all'esterno, convoca / convocano e presiede / presiedono il Coordinamento nazionale.

Art. 11) Forum nazionale permanente sul lavoro

La Federazione della Sinistra considera la difesa e l'estensione dei diritti del lavoro e al lavoro, la lotta alla precarizzazione del lavoro e della vita, la liberazione da ogni forma di sfruttamento, propria ragione fondativa. Si prefigge, dunque, di contribuire a dare rappresentanza politica, ideale e culturale, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle precarie e ai precari, relazionandosi con i soggetti di movimento e sindacali, connettendo lotte e conflitti. La FdS si dota, per queste ragioni, di un Forum permanente delle lavoratrici e dei lavoratori, che, partendo dalle proposte e dalle analisi dei soggetti federati ed in relazioni coi circoli delle lavoratrici e dei lavoratori, si ponga l'obiettivo di elaborare l'iniziativa politica e culturale della FdS sui temi del lavoro. Il Forum è uno spazio di elaborazione aperto al contributo e al confronto con soggetti politici, sindacali, intellettuali e di movimento. Il Consiglio Politico nazionale definirà detta composizione e le forme del suo coordinamento.

Art. 12) Forum nazionale permanente per la democrazia

Il Paese vive una stagione contrassegnata dall'attacco eversivo ai principi fondamentali della nostra Costituzione; da un sistema elettorale che non permette la formazione di assemblee elettive che rappresentino proporzionalmente il voto delle elettrici e degli elettori e che, peraltro, impedisce a questi ultimi di scegliere il proprio rappresentante in Parlamento; dallo svuotamento delle assemblee elettive a favore degli esecutivi; da una regressione sia sul terreno della democrazia liberale che sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; dall'esaltazione di forme di plebiscitarismo con seguente progressiva passivizzazione di massa. Sono a rischio l'esigibilità di diritti costituzionali fondamentali e la sostanza della nostra vita democratica. La FdS intende contrastare questa offensiva sia sul piano culturale che sul piano politico.

Con questa finalità viene istituito il Forum nazionale permanente per la democrazia. A questo Forum partecipano dirigenti e militanti della FdS insieme ad intellettuali, giuriste e giuristi e rappresentanti del mondo del lavoro non necessariamente aderenti alla FdS. Il Forum è aperto al contributo e al confronto con soggetti politici, sindacali e del mondo associativo ed ha il compito di elaborare l'iniziativa politica e culturale della FdS sui temi della democrazia. Il Consiglio politico nazionale decide la composizione e le modalità del coordinamento di detto Forum.

Art.12 bis)Forum permanente per e dei migranti

Al fine di rendere compiuto il processo di inclusione democratica dei migranti nella vita e nell'azione della FdS, si costituisce il Forum permanente per e dei migranti della FdS, che può strutturarsi su base territoriale e nazionale, in accordo con gli organismi dirigenti di riferimento

che ne definiscono criteri di composizione e forme di coordinamento.

Art. 13) Forum nazionali permanenti di coordinamento tematico-politico

Sulla base di proposte provenienti dalle istanze territoriali o dal Consiglio politico nazionale, la FdS può dotarsi di Forum tematico-politici, aperti al confronto e al contributo di soggetti politici, sociali e culturali esterni, al fine di coordinare l'attività dei soggetti federati, elaborare e costruire iniziativa politica su singoli temi di particolare rilievo o per singole campagne di interesse nazionale.

Art. 14) Sostenitrici e sostenitori attive/i della FdS

Possono partecipare alla vita della FdS le donne e gli uomini, singole e singoli e/o in associazione tra loro, che ne condividano i principi ispiratori e vogliano cooperare alle sue iniziative di carattere generale o su singoli temi, pur non essendo iscritte/i alla FdS, arricchendo la sua vita democratica e l'elaborazione della sua linea politica, allargando il confronto, lo scambio politico, sociale e culturale della FdS con la società ed i suoi soggetti attivi.

Ad essi viene riconosciuto, con una decisione degli organismi del livello organizzativo competente, lo status di sostenitrici e sostenitori attive/i della FdS, e, in quanto tali, essi possono cooperare e partecipare all'attività e alle campagne politiche nazionali e/o territoriali della FdS.

Sarà compito degli organismi della FdS ai vari livelli determinare le modalità di esercizio dei diritti dei sostenitori attivi della FdS, sulla base di un regolamento che sarà definito dal Consiglio nazionale.

Parte III: I Congressi della Federazione della Sinistra

Art. 15) I congressi della FdS

- a) Il Congresso è, per ogni istanza della FdS, il massimo organo deliberativo.
- b) Il Congresso nazionale definisce la linea politico-programmatica della FdS nel suo complesso ed elegge gli organismi nazionali dirigenti e di garanzia.
- c) I congressi territoriali, delle istanze di base e di federazioni, vi contribuiscono definendo nel contempo il loro programma di iniziativa politica. Essi si pronunciano sui documenti loro sottoposti. Eleggono gli organismi dirigenti e le/i delegate/i ai congressi di istanza superiore.
- d) Il congresso regionale definisce il programma della FdS nel territorio di competenza ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia.
- e) La FdS riconosce la democrazia di genere come proprio elemento costitutivo. Le delegazioni dei congressi delle case della sinistra e dei circoli delle lavoratrici e dei lavoratori ai congressi federali e dei congressi federali ai congressi regionali e nazionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e uomini. I consigli e i coordinamenti politici eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, nella presenza di donne e di uomini. In nessun caso un sesso potrà essere

rappresentato in misura superiore al 60 % sia nella elezione delle delegazioni che degli organismi.

f) Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.

Art. 16) I congressi delle istanze di base

a) Il congresso delle istanze di base è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. È convocato dal Consiglio politico della Casa della Sinistra o del Circolo delle lavoratrici e dei lavoratori di norma in occasione del Congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria e con decisione motivata dal Consiglio politico provinciale oppure nel caso la metà delle iscritte e degli iscritti più uno lo richieda.

b) Il Congresso della Casa della Sinistra o del Circolo delle lavoratrici e dei lavoratori elegge il proprio Consiglio politico e le delegate e i delegati al congresso di istanza superiore.

Art. 17) I congressi provinciali

a) Il congresso della Federazione provinciale della FdS è costituito delle/dei delegate/i delle case della sinistra e dei circoli delle lavoratrici e dei lavoratori elette/i in misura proporzionale al numero delle/degli iscritte/i e è convocato dal Consiglio politico provinciale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata del consiglio politico nazionale o nel caso in cui lo richieda la metà più uno delle/degli iscritte/i.

b) Il congresso della Federazione provinciale elegge il proprio consiglio politico e le delegate/i al congresso regionale e nazionale.

Art. 18) I congressi regionali

I congressi regionali si svolgeranno secondo modalità e tempi definiti dal consiglio politico nazionale.

Parte IV: Le cariche pubbliche ed elettive della FdS

Art 19) Le candidature nella FdS

a) La preparazione delle candidature per la formazione delle liste elettorali della FdS deve svolgersi secondo i principi della massima partecipazione degli iscritti e delle iscritte al processo deliberativo e si attiene al principio della parità di genere, alle indicazioni e ai principi del Codice etico, parte integrante del presente Statuto.

b) L'accettazione della candidatura impegna i candidati al rispetto del Codice etico e a svolgere la campagna elettorale senza ricorso a forme di propaganda contrarie all'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti della FdS.

Art.20) Le elette e gli eletti nelle istituzioni

a) Gli eletti e le elette nelle assemblee elettive, a tutti i livelli, si costituiscono in gruppi parlamentari o consiliari, dotandosi di un proprio regolamento. Le elette e gli eletti nell'esercizio del loro mandato si conformano agli orientamenti e al regolamento del gruppo della FdS.

Le elette e gli eletti in liste di coalizione si coordinano secondo modalità concordate con gli organismi dirigenti della FdS. I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi presidenti su proposta degli organismi dirigenti competenti.

b) Spetta alle organizzazioni della FdS e agli stessi gruppi costituiti attivare tutti gli strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli elettori, tale da consentire la verifica periodica dell'attività della FdS nelle assemblee elettive e dello stato di attuazione del programma elettorale.

c) Il gruppo parlamentare e i gruppi consiliari regionali e provinciali, nel prendere decisioni che hanno rilevanza per i diversi territori si consultano con gli organismi dirigenti della FdS delle realtà interessate.

d) Tutti gli amministratori pubblici e tutti gli eletti nelle istituzioni e i nominati negli

enti di secondo grado, della FdS, rispondono del loro mandato ai rispettivi organismi dirigenti della FdS e, al momento dell'accettazione della candidatura, devono sottoscrivere l'accettazione del Codice etico parte integrante del presente Statuto, e si impegnano al versamento della quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza del mandato stesso, secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio politico nazionale della FdS. La mancata ottemperanza al dovere di sottoscrizione suddetto è sanzionata con l'espulsione dalla FdS.

e) Il controllo dell'applicazione delle norme regolamentari compete non solo agli organismi di

garanzia, ma anche a quelli di direzione politica. Ai candidati e ai designati dalla FdS a qualsiasi incarico pubblico vengono consegnati lo Statuto, e il Regolamento interno.

La firma di accettazione della candidatura o della designazione ne implica la conoscenza, e

l'impegno a rispettarne le prescrizioni e i vincoli.

A chi abbia disatteso la presente norma non potrà essere attribuita alcuna candidatura o

incarico, e il fatto comporta la sospensione da qualsiasi carica della FdS, sino ad avvenuta regolarizzazione della situazione.

f) Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati consecutivi. Nella definizione dei due mandati sono computabili le cariche elettive ricoperte a livello regionale, nazionale ed europeo

g) La carica di consigliere regionale è incompatibile con la carica di consigliere provinciale

nonché con quella di consigliere comunale di città capoluogo.

Le eventuali deroghe dovranno essere deliberate con la maggioranza qualificata dell'organismo competente.

Parte V: Organismi di garanzia

Art. 21) Organismi di garanzia

a) È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

b) Ogni iscritta/o alla Federazione della Sinistra ha diritto a due livelli di giudizio.

c) L'organismo di garanzia è costituito dai comitati di garanzia regionali e da un'istanza superiore di livello nazionale.

d) I comitati di garanzia regionali e nazionale sono l'organo di giurisdizione interna della Federazione della Sinistra. Hanno potere d'inchiesta e di sanzione nei riguardi delle/degli iscritte/i alla FdS.

e) Il comitato di garanzia di prima istanza è costituito su base regionale.

f) I comitati di garanzia regionale e nazionale sono eletti rispettivamente ai congressi regionali e nazionali, con le stesse modalità previste per gli organismi dirigenti. Le candidate e i candidati per i comitati di garanzia regionali e nazionali devono essere proposti dai soggetti federati in forma paritetica.

g) L'appartenenza al comitato di garanzia è incompatibile con altri incarichi dirigenti all'interno della FdS e con incarichi elettivi istituzionali.

h) Ciascun comitato elegge al proprio interno una/un presidente a cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

i) Le decisioni dei comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura e il funzionamento dei comitati di garanzia sono determinate da un apposito regolamento proposto dal comitato di garanzia nazionale e approvato dal consiglio politico nazionale della FdS.

l) I presidenti dei Comitati di garanzia sono invitati al consiglio politico del proprio livello.

m) Ogni componente del comitato è vincolato alla massima riservatezza sia in fase istruttoria che a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una verifica immediata all'interno dello stesso Comitato di garanzia .

n) Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di garanzia e dei suoi componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e indipendenza di questa funzione. Essa comporta l'attivazione di un'indagine specifica promossa direttamente dal Comitato interessato o da quello superiore.

o) Il Comitato di garanzia regionale decide in prima istanza di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle rispettive regioni, a livello di istanze di base o provinciale o regionale. Il Comitato di garanzia nazionale esamina le questioni di cui al precedente punto, in seconda istanza o, in prima istanza, in merito ai contenziosi sorti a livello nazionale.

p) Il ricorso per ogni livello di giudizio, deve concludersi entro 30 giorni dalla data di inizio della procedura.

Art 22) Sanzioni disciplinari

A sanzioni disciplinari si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi per via non amministrativa.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo formale;

b) la sospensione da incarichi di direzione e/ esecutivi;

c) la decadenza da incarichi di direzione e/esecutivi;

d) la sospensione dalla FdS;

e) l'espulsione dalla FdS.

f) Chiunque sia sottoposto a procedimento disciplinare deve essere tempestivamente informato degli addebiti mossi e deve essere ascoltato dal Comitato di garanzia competente prima che vengano irrogate sanzioni disciplinari ed ha diritto di ricorrere contro il provvedimento disciplinare al Comitato di garanzia nazionale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Le sanzioni decorrono dal trentesimo giorno dalla data della comunicazione della relativa irrogazione nel caso non venga presentato ricorso, dal momento in cui il ricorso è stato rigettato o solo parzialmente accolto.

Parte VI: Amministrazione e strumenti di comunicazione della FdS

Art. 23) Fonti di finanziamento ed amministrazione delle risorse della FdS

a) I mezzi finanziari della FdS sono costituiti dai proventi del tesseramento alla FdS, dai contributi dei soggetti federati, dalla sottoscrizione volontaria delle cittadine e dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche della FdS, dai rimborsi elettorali e dai contributi delle elette e degli eletti e di chi assolve incarichi istituzionali. Le modalità di tale contribuzione saranno definite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio politico nazionale.

b) Il finanziamento della FdS avviene nella più assoluta trasparenza, rifiutando ogni contributo che ne condizioni le scelte politiche.

Art. 24) Strumenti di comunicazione della FdS

Gli strumenti e i mezzi di comunicazione della FdS sono dati dalla collaborazione e dalla sinergia tra quelli già utilizzati dalle organizzazioni federate, nonché dal sito internet della

FdS o da altri strumenti che il Consiglio politico nazionale deciderà di attivare, con particolare attenzione alle nuove forme di comunicazione.

Art. 25) Sedi

Ciascuna istanza della FdS definisce, attraverso una decisione del Consiglio politico del livello competente, la propria sede.

Art. 26) Simbolo

Il simbolo della FdS è il seguente:” Al centro, in un cerchio bianco: falce e martello incrociati e stella gialli su un parallelogramma rosso inclinato a sinistra, sovrapposto ad un altro parallelogramma riportante i colori della bandiera tricolore nazionale sporgente in basso e sul lato destro. Disposte intorno alla circonferenza, all'interno, nella parte superiore la scritta FEDERAZIONE, in quella inferiore, della SINISTRA, in caratteri neri. Nella parte sinistra e quella destra, tra le due scritte, due elementi grafici; a sinistra e a destra di colore rosso”.

Art. 27) Norme transitorie e finali

a) Dall'approvazione del presente Statuto sino al 31 dicembre 2011 il simbolo che la FdS utilizzerà nelle competizioni elettorali, nella propaganda e in ogni sua manifestazione esterna sarà il seguente:” Al centro, in un cerchio bianco: falce e martello incrociati e stella gialli su un parallelogramma rosso inclinato a sinistra, sovrapposto ad un altro parallelogramma riportante i colori della bandiera tricolore nazionale sporgente in basso e sul lato destro. Disposte intorno alla circonferenza, all'interno, nella parte superiore la scritta RIFONDAZIONE, in quella inferiore COMUNISTI ITALIANI in caratteri neri, nella parte sinistra e quella destra, tra le due scritte, due elementi grafici di colore rosso. Esternamente, in una corona circolare di colore rosso, in alto la scritta FEDERAZIONE DELLA SINISTRA, e in basso la scritta SOCIALISMO 2000 LAVORO-SOLIDARIETA' in carattere bianco”.

b) In attesa dell'elezione del/della portavoce ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, si applica quanto previsto dallo Statuto provvisorio.

Il consiglio politico verrà convocato entro 90 giorni per procedere all'elezione del/della portavoce.

c) Si dà ampio e pieno mandato al Consiglio Nazionale, ratificandone sin d'ora l'operato, al fine di completare il presente Statuto con tutte le clausole richieste per la migliore definizione giuridica della FdS e per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa fiscale per gli enti non commerciali.

Codice etico delle iscritte e degli iscritti

a) Le iscritte e gli iscritti a FdS si impegnano a rispettare sul piano politico e ideale i principi dello Statuto, a difendere e attuare i valori democratici della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza antifascista.

b) Le iscritte e gli iscritti della FdS operano per una profonda trasformazione della politica italiana basata sulla giustizia sociale e assumono la centralità della questione morale

come fondamento della vita pubblica. Il rispetto del Codice Etico riguarda tutti gli iscritti e le iscritte della FdS, impegna i suoi organismi dirigenti e tutti i suoi rappresentanti nelle Istituzioni.

c) Le iscritte e gli iscritti della FdS ispirano la loro azione politica al principio di responsabilità e al dovere del confronto all'interno della loro comunità politica, ad un costume di civiltà e rispetto nei rapporti politici e personali. Ispirano il proprio agire politico, in coerenza con i principi dello Statuto della FdS, alla sobrietà dei comportamenti e alla solidarietà, stabiliscono rapporti fondati sulla collaborazione con le altre iscritte e gli altri iscritti e di trasparenza con le elettrici e gli elettori; si impegnano alla costruzione di una nuova etica pubblica improntata alla partecipazione democratica e al rispetto della cosa pubblica..

d) Le iscritte e gli iscritti alla FdS, soprattutto ove ricoprano rilevanti ruoli politici o istituzionali, si impegnano a non assumere decisioni che producano, anche per via indiretta, vantaggi personali o del proprio nucleo familiare, dei conviventi, dei parenti o degli affini.

Le iscritte e gli iscritti della FdS, ove elette/i nelle assemblee elettive o ricoprano incarichi esecutivi nelle istituzioni, non possono acquisire o mantenere ruoli in imprese, enti o fondazioni aventi scopo di lucro, in forma tale che possa determinarsi, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi. Gli eletti e le elette della FdS e chi ricopre incarichi esecutivi istituzionali non possono abusare dell'autorità che deriva dalla loro carica istituzionale e devono contrastare ogni degenerazione oligarchica o clientelare del potere.

e) Le iscritte e gli iscritti alla FdS, qualora candidate/i nelle competizioni elettorali ad ogni livello, si impegnano a svolgere campagne elettorali con correttezza ed un uso ponderato e contenuto delle risorse destinate alla campagna elettorale, il cui finanziamento deve garantire requisiti di trasparenza ed essere sempre accompagnate da un puntuale rendiconto finale, formalizzato a norma di legge; inoltre i candidati e le candidate della FdS, ove già ricoprono cariche pubbliche, non possono avvalersi, a fini personali, della pubblicità o comunicazione istituzionali. Si impegnano, inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva e non rispettosa dell'ambiente e del decoro urbano.

f) Le elette e gli eletti e tutti gli amministratori pubblici della FdS si impegnano ad assolvere con competenza, dedizione e rigore le funzioni ricoperte, senza cumulare incarichi che impediscano di svolgere compiutamente la responsabilità affidata, evitando in particolare, di sommare più funzioni e di assumere o ricoprire contemporaneamente più cariche istituzionali elettive; ad evitare l'uso privatistico e lo spreco dei beni e delle risorse a disposizione in ragione dell'incarico svolto; a rifiutare regali o altre utilità, da parte di persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale o politica svolta.

g) Ogni componente di esecutivi, a tutti i livelli, della FdS si impegna a non conferire, né favorire il conferimento, di incarichi a propri familiari o a persone con cui abbia altri rapporti di tipo professionale e/ privatistico; ad avvalersi di consulenze esterne soltanto per condizioni di oggettiva ed effettiva necessità, con adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza;

h) La FdS si impegna a candidare ad ogni tipo di elezione, esterna ed interna, candidati/e che interpretino coerentemente la nostra visione della questione morale e da mandato alla Commissione di Garanzia Nazionale di definire una regolamentazione di questa materia da approvare al Consiglio politico nazionale e che diventerà parte integrante dello Statuto.

i) La vigilanza sul rispetto delle norme in applicazione del presente Codice etico è demandata agli organismi di garanzia così come indicato dallo Statuto.

l) Il Codice etico fa parte integrante dello Statuto.

22 Novembre, 2010